COPIA

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 61 del 18/02/2025 **R.G. n. 110 del 25/02/2025**

Oggetto: Sentenza Tar Catania n. 02376/2022. Liquidazione spese legali alle sig.ra P. A.

Il Responsabile del Procedimento NASTASI DANIELE MELCHIADE sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi neì in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo *di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.*
Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento eÌ completa *nonché conforme a legge, statuto e regolamento.*

Vista la delibera n. 30 del 14/02/2025 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di" prendere atto della proposta transattiva inoltrata con nota prot. n. 14842 del 25/11/2024 alla sig. ra P. A. , per la definizione del rimborso, a saldo, delle spese legali inerenti la sentenza n. 02376/2013, con una riduzione sulla somma originaria di € 2.000,00 oltre accessori di legge ovvero per l'importo onnicomprensivo di € 1.600,00 da corrispondersi a definitiva tacitazione presente e futura di ogni pretesa creditizia al riguardo;
prendere atto che con nota assunta al prot. n. 1097 del 29/01/2025, in riscontro alla nota prot. 14842 del 25/11/2024, la sig. ra P. A. ha comunicato l'accettazione della somma di € 1.600,00;
dare mandato al responsabile dell'area affari generali per la definizione della transazione in argomento, assegnandogli la somma complessiva di € 1.600,00 con imputazione sul corrente bilancio, esercizio finanziario 2025, per come segue:

Importo	*Missione*	*Programma*	*Titolo.*	*Macroaggregato.*	*Capitolo*	*Descrizione*
€ 1.600,00	*01*	*02*	*1*	*10*	*101*	*Oneri contenzioso*

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;"
rilevato che con nota assunta al prot. n. 13643 del 24 ottobre 2024 la sig.ra P A ha richiesto il rimborso delle spese legali scaturenti dalla sentenza n. 2376/2023 emessa dal TAR di Catania in ordine al ricorso N. 001/2022 proposto dalla stessa contro il Comune di Sant'Angelo di Brolo;
con nota n. 14842 del 25/11/2024 per definire la passività in argomento, è stata formulata alla sig.ra P. A. una richiesta di disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo per il pagamento del saldo dovuto in una unica soluzione, per l'importo complessivo onnicomprensivo di € 1.600,00 a saldo e stralcio ed a tacitazione di ogni pretesa creditizia presente e futura a riguardo;
con nota assunta al prot. n. 2493 del 26/02/2024 la sig.ra P. A. ha accettato la proposta transattiva dell'Ente;
rilevato che l'art. 1965 del c. c. stabilisce che "La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti."
Rilevato che il punto 104 del Principio contabile degli Enti Locali n.2 prevede che: "Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo.

La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo."

Rappresentato che

- di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c. (cfr. Sez. Lombardia n. 26/2008 e n. 1116/2009 cit.);

- come precisato dalla giurisprudenza contabile di cui alla Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte "la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali";

Vista la deliberazione n. 123/2015/PAR con la quale Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria ha precisato che "Il principio contabile n. 2, lett. f), adottato dal predetto Osservatorio in data 12 marzo 2008, prevede, al punto 104, che "gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo". Precisa, inoltre, il punto 104 che la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio e che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'Ente "definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ogni caso tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo". Le Sezioni di controllo di questa Corte dei conti, che si sono già occupate di detta questione, hanno maturato l'orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL "è da considerarsi tassativa" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio" (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009).

A sostegno di tale opzione ermeneutica è stata peraltro addotta (v. Sezione Piemonte, del. n. 4/2007, cit.) l'impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio, precisando che, a differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.

Con il secondo quesito l'Ente interpellante chiede a questa Sezione se, in caso di risposta negativa al primo quesito, la competenza del Consiglio comunale debba intendersi limitata alla mera autorizzazione alla spesa pluriennale (ex art. 42, co. 2, lett. i del TUEL) oppure estendersi anche al merito della transazione.

Come già precisato in punto di ammissibilità della richiesta di parere, questa Sezione non può certo pronunciarsi sulla opportunità dello strumento (accordo transattivo) prescelto dall'Amministrazione per risolvere in via bonaria un possibile contenzioso con una sua società partecipata, che vanta un credito nei confronti dell'Ente in dipendenza del servizio pubblico dalla stessa svolto. La pronuncia deve, quindi, limitarsi ad individuare i limiti generali di applicabilità della transazione agli Enti pubblici, al fine di escludere qualsiasi commistione con le scelte gestionali di esclusiva competenza e responsabilità degli organi dell'Ente.

Quanto alla competenza in ordine alla transazione del Consiglio comunale, il Collegio ritiene opportuno richiamare il dettato del- l'art. 42, comma 2 lett. i) del TUEL, che espressamente riserva a detto organo consiliare l'adozione di qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di "spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo".

Visto l'art. 1326 del C C il quale stabilisce che "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza(1) dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa . Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta."

Considerato che l'Ente dalla definizione stragiudiziale del contendere consegue un risparmio rispetto alla somma originaria ed evita ogni ulteriore possibile pregiudizio correlato ad azioni di recupero delle somme ad opera di controparte;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2025;

Considerato che, per effetto del predetto decreto, è autonomamente autorizzato, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, fino al 28 Febbraio 2025, l'esercizio provvisorio;

Dato atto che la suddetta spesa è necessaria per non arrecare pregiudizi all'Ente e, non essendo suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, rientra nei limiti posti dall'art.163 , comma 1, del D. Lgs. N. 267 del 18-08-00;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali – pubblicato sulla G. U. R. S. n. 20 del 9 Maggio 2008;

DETERMINA DI

Impegnare e liquidare alla sig. ra P. A. l'importo complessivo onnicomprensivo di € 1.600,00 da erogarsi a saldo e stralcio ed a tacitazione di ogni pretesa creditizia presente e futura riguardo alle spese legali di cui alla sentenza n. 2376/2023 emessa dal TAR di Catania in ordine al ricorso N. 001/2022 proposto dalla stessa contro il Comune di Sant'Angelo di Brolo, con l'imputazione che segue:

Dare atto che:

Importo	*Missione*	*Programma*	*Titolo.*	*Macroaggregato.*	*Capitolo*	*Descrizione*
€ 1.600,00	*01*	*02*	*1*	*10*	*101*	*Oneri contenzioso*

la spesa di che trattasi non soggiace agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;

il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di I° livello: "Provvedimenti", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "Provvedimenti Dirigenti", denominazione del singolo obbligo: " Determine dirigenziali".

Il Responsabile del Procedimento
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Sentenza Tar Catania n. 02376/2022. Liquidazione spese legali alle sig.ra P. A.**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 25/02/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 18/02/2025

Il Dirigente
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.3	1	101	2025

Impegno Provv.	Impegno Defintivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 326	€ 1.600,00	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI
Codice Fiscale: - P.Iva:

Descrizione Impegni Assunti

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.3	1	101	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 326	€ 1.600,00	N. 0	€ 0,00	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

Sentenza Tar Catania n. 02376/2022. Liquidazione spese legali alle sig.ra P. A

Sant'Angelo di Brolo lì, 25/02/2025

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.